



GESTIONE ASSOCIATA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo

Rufina, 24 giugno 2020

Protocollo assegnato in via informatica

Oggetto: procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo alla Variante al RUC vigente anticipatrice del 1° PO per la perimetrazione come sottozona E9 di aree già classificate in sottozona E7 e/o a verde privato, in Comune di Reggello: esito istruttoria.

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE DIFESA E USO DEL TERRITORIO

Richiamati:

- il D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, approvato con Delibera C.U. n. 2 del 23 febbraio 2018;
- il Regolamento del Servizio Associato VAS dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve approvato con Delib. di Giunta U.C.V.V. n. 53 del 20.05.2014;
- Il Decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 9 del 28.08.2014 di attivazione dell'Ufficio Associato VAS;

Considerato che

- in data 25.02.2020 è stata presentata dal Comune di Reggello in qualità di Autorità procedente e recepita al protocollo dell'Ente con il n. 3473/57 la nota di trasmissione ai sensi dell'art. 22 della LR 10/2010, con allegata la documentazione per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo alla Variante al RUC vigente anticipatrice del 1° PO per la perimetrazione come sottozona E9 di aree già classificate in sottozona E7 e/o a verde privato.; alla nota di trasmissione atti ai sensi dell' art.22 LR10/10 è allegato il Documento Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS. Il Proponente è la SIS Società Incisana Sabbia SRL.;



- Con nota prot. 4136/57 del 04.03.2020 questo Ente ha richiesto, in qualità di Autorità Competente, l'invio di parere o contributo ai S.C.A. elencati:

Regione Toscana Settore VIA VAS Opere pubbliche di interesse strategico regionale; Città metropolitana di Firenze Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato; Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici (MiBACT); Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; ARPAT Settore VIA VAS; Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno; Azienda USL Toscana Centro; Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Direzione Regionale Toscana e Comando di Firenze; Autorità Idrica Toscana; ATO Toscana Centro; AER Spa; Publiacqua Spa; ENEL Spa; E-Distribuzione; Enel S.p.A. Direzione di Firenze; TERNA SpA; SNAM rete gas SpA; Toscana Energia; Telecom Italia S.p.A.; R.F.I.; Autostrade per l'Italia; Comune di Figline e Incisa Valdarno; Comune di Rignano sull'Arno; Comune di Montemignai; Comune di Castelfranco Piandiscò; Comune di Castel San Niccolò; Provincia di Arezzo;

- ai sensi dell'art.7 del regolamento di cui sopra sono stati selezionati in qualità di componenti del NIV per l'espressione del parere i tecnici: geom. Franco Pretolani dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, geom. Alessandro Pratesi del Comune di Pelago, arch. Fabio Carli del Comune di Pontassieve, cui è stata messa a disposizione la documentazione sopra indicata;

- i termini del procedimento sono rimasti sospesi dall'avvio fino al 15/05/2020 ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D.L. 18/2020 e dell'art. 37 del D.L. 23/2020;

- sono pervenuti all'Ufficio Associato VAS i seguenti pareri e contributi istruttori:

1. Toscana Energia, prot. 4310/57 del 06.03.2020;
2. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. 5218/57 del 26.03.2020;
3. Publiacqua, prot. 5366/57 del 31.03.2020;



4. ARPAT, prot. 5481/57 del 2.4.2020:

5. RFI, prot. 5522/57 del 03.04.2020.

Ritenuto che, tenuto conto che in particolare nel contributo tecnico-istruttorio dei componenti del NIV (verbale seduta allegato al presente provvedimento) e nei pareri e contributi istruttori pervenuti, si desume che, non sia necessario sottoporre la Variante al Regolamento Urbanistico di cui sopra alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto si ritiene che la variante sia limitata ad una piccola area agricola compresa tra l'area attualmente già classificata come E9 ed utilizzata dalla SIS, la ferrovia e la SR 69; che allo stato attuale risulti di fatto difficilmente utilizzabile come area agricola e versi in stato di abbandono. Non sono previste nuovi manufatti ma unicamente stoccaggio di inerti senza aumento delle volumetrie consentite. Per contro la SIS rappresenta una possibilità di recupero di rifiuti da demolizione/costruzione;

Ritenuto che sia tuttavia necessario che nelle fasi di progettazione e durante la realizzazione dell'intervento siano rispettate le seguenti osservazioni e prescrizioni:

Non si riscontrano criticità collegate alla distribuzione di gas metano. È rimandata a successive valutazioni la possibilità di allacciamento sulla base di precise necessità e la relativa fattibilità.

(Toscana Energia)

L' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale segnala che la Variante deve essere coerente con i Piani dell'Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato (consultabili sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it) di seguito elencati:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);
- Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) comprensivo di Direttiva Derivazioni approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n.



3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicembre 2018) e Direttiva Deflusso Ecologico approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n.4 del 14/12/2017 (consultabili al link http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1558);

- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005), ad oggi vigente per la parte geomorfologica;
- Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno (PBI), approvato con DPCM 20 febbraio 2015 e pubblicato in G.U. n. 155 del 7/7/2015;
- Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno, approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999 (G.U. n. 226 del 22 dicembre 1999), per l'individuazione delle strategie di intervento per la mitigazione del rischio sull'asta dell'Arno e principali affluenti.

Per gli aspetti idraulici rileva quanto segue:

- l'area oggetto di Variante ricade in aree a pericolosità da alluvione bassa P1, media P2 ed elevata P3, pertanto il Comune nella formazione delle Variante al RU deve rispettare gli indirizzi di cui agli articoli 8, 10 e 11 e le limitazioni di cui all'articoli 7 e 9 del PGRA.

Per gli aspetti geomorfologici rileva quanto segue :

- parte dell'area oggetto di Variante ricade, ai sensi dell'art. 11 del PAI, in area classificata a pericolosità da frana elevata PF3, pertanto gli interventi previsti sono consentiti previa realizzazione degli interventi di bonifica del movimento franoso e previa acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

In relazione al citato Piano di Gestione delle Acque, si ricorda che è lo strumento, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico). Rispetto al PGA non è prevista l'espressione di parere dell'Autorità sugli strumenti di pianificazione del territorio, tuttavia si ricorda che i contenuti della Variante e gli effetti attesi dovranno risultare coerenti con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati. In particolare la Variante in oggetto dovrà garantire che l'attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.



Infine, ricorda che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il “Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” che riguarda il territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana, ad oggi in fase di consultazione/partecipazione, come peraltro comunicatovi con ns. nota precedente. Relativamente alle previsioni della Variante si invita a prendere visione anche alla cartografia e alla Disciplina di tale Progetto di Piano, ancorché non vigente.

(Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale)

ARPAT rileva che l'area a verde privato è separata dall'attuale sede dell'attività di Incisana Sabbie da una viabilità di uso pubblico che, con l'attuale limitazione di utilizzo del ponte sull'A1 in località Piani della Rugginosa, costituisce anche il passaggio per il traffico pesante e che tale viabilità, oltre che per le due complessi abitativi presenti, sarà di interesse anche nell'ambito dei lavori per la realizzazione della cassa di espansione di interesse dell'area. Essendo svolta anche attività di trattamento rifiuti ed essendo la stessa soggetta a recinzione delle aree di interesse, essendo il trasporto di rifiuti tra siti non contigui permesso solo nelle more della specifica normativa, ritiene che l'attuale area a verde privato possa essere impiegata solo per deposito mezzi o per soli materiali diversi dai rifiuti (materiali da cava, prodotti destinati al commercio, compresi quelli ottenuti dai rifiuti ma solo dopo la conclusione del processo che determina l'eow).

(ARPAT)

RFI evidenzia la necessità che venga inserito, fra i vincoli sovraordinati, anche il DPR 753/80 “**Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi**”. In particolare il Titolo III del suddetto DPR costituisce normativa per le attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio.

(RFI)

DISPONE



1. di escludere dalla procedura di VAS la Variante al RUC vigente anticipatrice del 1° PO per la perimetrazione come sottozona E9 di aree già classificate in sottozona E7 e/o a verde privato,
2. **di rendere noto che le prescrizioni elencate nei pareri allegati alla presente e/o riportate in premessa, a cui si rimanda per una attenta disamina, costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che dovranno essere rispettate durante le fasi di pianificazione, progettazione e realizzazione del successivo intervento;**
3. di pubblicare sul sito internet dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve il presente provvedimento e di inviarlo all'Autorità Procedente, Comune di Reggello.

Per il Responsabile

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale

Dott. For. Antonio Ventre

Firmato digitalmente da: COLOM MANUEL RODOLFO
Organizzazione: UC Valdarno e Valdisieve
Data: 24/06/2020 13:16:35

Oggetto: Variante al RUC vigente anticipatrice del 1° PO per la perimetrazione come sottozona E9 di aree già classificate in sottozona E7 e/o a verde privato, in Comune di Reggello. Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.

Il Nucleo Intercomunale di Valutazione (NIV) si è riunito presso la sede dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve in data 19/06/2020 alla presenza di:

ing. Emanuela Borelli, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;
geom. Franco Pretolani dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;
geom. Alessandro Pratesi, Comune di Pelago;
arch. Fabio Carli, Comune di Pontassieve.

Considerato che

- in data 25.02.2020 è stata presentata dal Comune di Reggello in qualità di Autorità procedente e recepita al protocollo dell'Ente con il n. 3473/57 la nota di trasmissione ai sensi dell'art. 22 della LR 10/2010, con allegata la documentazione per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo alla **Variante al RUC vigente anticipatrice del 1° PO per la perimetrazione come sottozona E9 di aree già classificate in sottozona E7 e/o a verde privato.**; alla nota di trasmissione atti ai sensi dell' art.22 LR10/10 è allegato il Documento Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS. Il Proponente è la SIS Società Incisana Sabbia SRL.;

- Con nota prot. 4136/57 del 04.03.2020 questo Ente ha richiesto, in qualità di Autorità Competente, l'invio di parere o contributo ai S.C.A. elencati:

Regione Toscana Settore VIA VAS Opere pubbliche di interesse strategico regionale; Città metropolitana di Firenze Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato; Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici (MiBACT); Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; ARPAT Settore VIA VAS; Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno; Azienda USL Toscana Centro; Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Direzione Regionale Toscana e Comando di Firenze; Autorità Idrica Toscana; ATO Toscana Centro; AER Spa; Publiacqua Spa; ENEL Spa; E-Distribuzione; Enel S.p.A. Direzione di Firenze; TERNA Spa; SNAM rete gas Spa; Toscana Energia; Telecom Italia S.p.A.; R.F.I.; Autostrade per l'italia; Comune di Figline e Incisa Valdarno; Comune di Rignano sull'Arno; Comune di Montemignaio; Comune di Castelfranco Piandiscò; Comune di Castel San Niccolò; Provincia di Arezzo;

- ai sensi dell'art.7 del regolamento di cui sopra sono stati selezionati in qualità di componenti del NIV per l'espressione del parere i tecnici: geom. Franco Pretolani dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, geom. Alessandro Pratesi del Comune di Pelago, arch. Fabio Carli del Comune di Pontassieve, cui è stata messa a disposizione la documentazione sopra indicata;

- i termini del procedimento sono rimasti sospesi dall'avvio fino al 15/05/2020 ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D.L. 18/2020 e dell'art. 37 del D.L. 23/2020;

- sono pervenuti all'Ufficio Associato VAS i seguenti pareri e contributi istruttori:

Toscana Energia, prot. 4310/57 del 06.03.2020;

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. 5218/57 del 26.03.2020;

Publiacqua, prot. 5366/57 del 31.03.2020;

ARPAT, prot. 5481/57 del 2.4.2020:

RFI, prot. 5522/57 del 03.04.2020.

Esaminata la documentazione tecnica presentata, emerge quanto segue.

L'attività che il Proponente svolge in questo sito consiste nella lavorazione di materiali inerti vergini provenienti da cava, che vengono idoneamente lavati e vagliati, per la produzione finale di aggregati destinati al riutilizzo, alla quale si è affiancata nel 1998 la lavorazione di rifiuti provenienti da attività di demolizione/ricostruzione per il loro reimpiego nell'ambito delle costruzioni.

L'intera area, sia quella on cui la ditta esercita attualmente la sua attività, sia quella oggetto della presente richiesta) è di proprietà del Proponente. Si tratta di terreni contigui posti nella zona golenale compresa tra la S.R. 69 e la Ferrovia; sull'area oggetto di richiesta gravano inoltre vincoli paesaggistico e cimiteriale.

La finalità della variante è di permettere che la zona E9 venga ampliata rispetto alla perimetrazione attuale; quindi che le sottozone E7 e l'area a Verde Privato siano perimetrare come sottozone E9, in modo tale che l'attività della ditta, soprattutto quella di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti non pericolosi provenienti da Demolizione e Costruzione, siano consentite in un'area più ampia rispetto a quella attuale.

Nelle aree oggetto di detta richiesta non verranno realizzati manufatti di alcun tipo; l'area sarà utilizzata per la messa in riserva R13 dei rifiuti speciali non pericolosi da C&D e per il deposito degli EoW e/o dei materiali derivanti dal recupero R5 in attesa di verifiche analitiche.

Riguardo alla pericolosità idraulica, l'area oggetto di Variante ricade in aree a pericolosità da alluvione bassa P1, media P2 ed elevata P3, pertanto il Comune nella formazione delle Variante al RU deve rispettare gli indirizzi di cui agli articoli 8, 10 e 11 e le limitazioni di cui all'articoli 7 e 9 del PGRA.

A tale proposito la relazione riporta un'indicazione ricevuta dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno con prot. 263 del 21.01.2014, di prescrizione di non incrementare le volumetrie dei materiali stoccati. Tali volumetrie sono state stimate dalla ditta in sede di rilascio dell'autorizzazione nel 2015 pari a 84.400,000 mc. Ad oggi sono stoccati 51.447,400 mc, per cui risulta una volumetria residua di m32.952,260 mc.

Esaminati, oltre alla documentazione, i pareri e le osservazioni pervenute, si traggono le seguenti conclusioni:

La variante è limitata ad una piccola area agricola compresa tra l'area attualmente già classificata come E9 ed utilizzata dalla SIS, la ferrovia e la SR 69. Allo stato attuale risulta di fatto difficilmente utilizzabile come area agricola e versa in stato di abbandono. Non sono

previste nuovi manufatti ma unicamente stoccaggio di inerti senza aumento delle volumetrie consentite. Per contro la SIS rappresenta una possibilità di recupero di rifiuti da demolizione/costruzione.

Si prende atto dei contributi e pareri ricevuti, che fanno parte integrante del presente provvedimento e che assumono il carattere di prescrizione.

Per quanto sopra espresso si ritiene che la Variante possa essere esclusa da VAS.

Rufina, 19/06/2020

ing. Emanuela Borelli, geom. Franco Pretolani, geom. Alessandro Pratesi, arch. Fabio Carli
(documento firmato digitalmente)

Spett.

Unione dei Comuni Valdarnoevaldisieve

Via XXV Aprile, 10

50068 Rufina (FI)

Uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it

OGGETTO: Comune di Incisa in Val d'Arno, variante al Regolamento Urbanistico vigente anticipatrice del primo P.O. per la perimetrazione come sottozona E9 di aree già classificate in Sottozona E7.

Facendo seguito alla vostra richiesta pervenutaci con nostro protocollo 6671 del 04/03/2020, e facendo riferimento alla documentazione inoltrata, con la presente prendiamo atto di quanto comunicatoci e non rileviamo, in questa fase, criticità collegate alla distribuzione del gas metano.

Rimandiamo a successive valutazioni la possibilità di allacciamento di eventuali nuove utenze sulla base di precise necessità, valutandone l'effettiva fattibilità.


Per ulteriori chiarimenti attinenti alla presente è possibile rivolgersi al Per. Ind. Paolo Del Gratta (tel. 050 848745 email 'paolo.delgratta@toscanaenergia.it').

Distinti saluti.

Fabrizio FIASCHI

Il Responsabile

Realizzazione Investimenti





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Unione di comuni Valdarno e Valdisevie
uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it
e.borelli@ucvv.it

p.c. Comune di Reggello
comune.reggello@postacert.toscana.it

Oggetto: Variante al RU vigente anticipatrice del primo PO per la perimetrazione come sottozona E9 di aree già classificate in sottozona E7 e/o a verde privato – Comune di Reggello - Verifica di assoggettabilità a VAS - Contributo.

Con riferimento alla nota Prot. 14136 del 04/03/2020 (assunta al protocollo di questo ente il 04/03/2020, prot. 1838) relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al Regolamento Urbanistico del comune di Reggello in oggetto;

Visto il documento preliminare reso disponibile da codesto ente e rilevato che la Variante al RU è relativa alla modifica della perimetrazione nel Regolamento Urbanistico Comunale di una zona E9 (*Aree per la prima lavorazione del materiale di escavazione e per la seconda lavorazione di terre e rocce di scavo e di inerti*) estendendola anche alle limitrofe aree E7 (*Agricola di pianura*) e/o a Verde Privato, consentendo di fatto l'ampliamento della struttura produttiva esistente;

Questa Autorità, quale contributo al procedimento in oggetto, segnala che la Variante in oggetto deve essere coerente con i Piani di questa Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato (consultabili sul sito ufficiale www.appenninosestentrionale.it) di seguito elencati:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);
- Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA) , approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) comprensivo di Direttiva Derivazioni approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicembre 2018) e Direttiva Deflusso Ecologico approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n.4 del 14/12/2017 (consultabili al link http://www.appenninosestentrionale.it/itc/?page_id=1558);
- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005), ad oggi vigente per la parte geomorfologica;
- Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno (PBI), approvato con DPCM 20 febbraio 2015 e pubblicato in G.U. n. 155 del 7/7/2015;
- Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno, approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999 (G.U. n. 226 del 22 dicembre 1999), per l'individuazione delle strategie di intervento per la mitigazione del rischio sull'asta dell'Arno e principali affluenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Per gli aspetti idraulici si rileva quanto segue :

- l'area oggetto di Variante ricade in aree a pericolosità da alluvione bassa P1, media P2 ed elevata P3, pertanto il Comune nella formazione delle Variante al RU deve rispettare gli indirizzi di cui agli articoli 8, 10 e 11 e le limitazioni di cui all'articoli 7 e 9 del PGRA.

Per gli aspetti geomorfologici si rileva quanto segue :

- parte dell'area oggetto di Variante ricade, ai sensi dell'art. 11 del PAI, in area classificata a pericolosità da frana elevata PF3, pertanto gli interventi previsti sono consentiti previa realizzazione degli interventi di bonifica del movimento franoso e previa acquisizione del parere di questa Autorità di Bacino.

In relazione al citato Piano di Gestione delle Acque, si ricorda che è lo strumento, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico). Rispetto al PGA non è prevista l'espressione di parere dell'Autorità sugli strumenti di pianificazione del territorio, tuttavia si ricorda che i contenuti della Variante e gli effetti attesi dovranno risultare coerenti con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati. In particolare la Variante in oggetto dovrà garantire che l'attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.


Infine, si ricorda che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il *"Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica"* che riguarda il territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana, ad oggi in fase di consultazione/partecipazione, come peraltro comunicati con ns. nota precedente. Relativamente alle previsioni della Variante si invita a prendere visione anche alla cartografia e alla Disciplina di tale Progetto di Piano, ancorché non vigente.

Per ogni comunicazione in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento all'ing. Manuela Colman (tel. 0583/462241; m.colman@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE TECNICO
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/mc
(218)



Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P. le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

Spett.le
**Unione di Comuni
valdarnoevaldisieve**
*Area Gestione difesa
e uso del territorio*
Via XXV Aprile, 10
50068 Rufina

Città Metropolitana di Firenze

uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it

(trasmissione pec)

Oggetto: A/2020/13343. Variante al Regolamento Urbanistico vigente anticipatrice del primo P.O. per la perimetrazione come Sottozona E9 di aree già classificate in Sottozona E7 e/o a Verde Privato. Avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. Consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale – SCA.; (Prog. 2020_093).

Riscontriamo la Vs. nota pervenuta al n. 13343/20 del protocollo aziendale, esaminata la documentazione messa a Ns. disposizione, con la presente siamo a esprimere parere favorevole, per quanto di competenza al procedimento in oggetto.

Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Servizio *Geom. A. Ferraioli* al numero 055 2004821.

Distinti saluti

Publiacqua S.p.A.
Gestione Operativa
Il Responsabile
(ing. Cristiano Agostini)

Area Vasta Centro - Dipartimento ARPAT di Firenze

via Ponte alle Mosse 211 - 50144 Firenze

N. prot. cl. FI.01.17.32/46.20 del 02/04/2020 a mezzo: PEC

All'Unione Comuni Valdarno e Valdisieve
Area Gestione Difesa ed Uso del Territorio
c.a. Dr. Antonio Ventre
PEC uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it

Oggetto: Parere relativo al Documento Preliminare per l'assoggettabilità a VAS (ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010) della Variante al Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Reggello, anticipatrice del primo P.O. per la perimetrazione come Sottozona E9 di aree già classificate in Sottozona E7 e/o a Verde Privato (Vs. Prot. 0004136 del 04/03/2020).

La variante in questione è relativa alla modifica della perimetrazione nel Regolamento Urbanistico Comunale di una zona E9 estendendola anche alle limitrofe aree E7 e/o a Verde Privato, consentendo di fatto l'ampliamento della struttura produttiva esistente.

La Società Incisana Sabbie srl (SIS srl) ha come attività la lavorazione di materiali inerti vergini, provenienti da cava, che vengono lavati e vagliati, per la produzione finale di aggregati destinati al riutilizzo, alla quale, dal 1998, si è affiancata la lavorazione di rifiuti provenienti da attività di demolizione/ricostruzione per il loro reimpiego nell'ambito delle costruzioni. In seguito alla Variante, l'impianto avrà le seguenti capacità

- Quantitativo massimo annuo dimessa in riserva R13: T/A 85.270 di rifiuti non pericolosi;
- Potenzialità annua di trattamento R5: T/A 86.430 di rifiuti non pericolosi;
- Lavorazione degli inerti vergini di cava, media annua T 54.000.

L'intera area è di proprietà della SIS, sia quella su cui esercita attualmente l'attività, sia quella oggetto della presente richiesta.

Nel Regolamento Urbanistico Vigente del Comune di Reggello l'area è ricompresa nelle ZONE OMOGENEE "E" EXTRAURBANE e sono individuate due sottozone:

- SOTTOZONA E9 - AREE PER LA PRIMA LAVORAZIONE DEL MATERIALE DI ESCAVAZIONE E PER LA SECONDA LAVORAZIONE DI TERRE E ROCCE DI SCAVO E DI INERTI (art. 40 NTA);
- SOTTOZONA E7 - AGRICOLA DI PIANURA (art 38 NTA);
- e una ZONA A VERDE PRIVATO (art. 51 delle NTA).

Con la variante in oggetto si chiede un ampliamento dell'attuale zona E9, e quindi che le sottozone E7 e l'area a Verde Privato vengano ripериметrate come sottozona E9 in modo che l'attività della ditta ed in particolare quella di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti non pericolosi provenienti da Demolizione e Costruzione siano permesse in un'area più ampia rispetto a quella attuale. Nelle aree oggetto della richiesta e ripериметrate come E9 non verranno realizzati manufatti di alcun tipo (e neanche impianti di recupero quali i frantumatori), ma le nuove aree saranno utilizzate per la messa in riserva R13 dei rifiuti speciali non pericolosi da C&D e per il deposito degli EoW e/o dei materiali derivanti dal recupero R5 in attesa di verifiche analitiche.

Rispetto alla pericolosità da alluvione, viene riportato nel documento inviato il "parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno prot. n. 263 del 21 gennaio 2014, il quale prescriveva che non potessero essere incrementate le volumetrie dei materiali stoccati.

Contestualmente, in sede di seconda Conferenza dei Servizi per il rilascio di autorizzazione ex art. 208 (del 05 febbraio 2015) il Comune di Reggello - Settore Urbanistica, ha richiesto di rendere una dichiarazione di asseveramento in merito al quantitativo complessivo di materiale (Rifiuti, MPS, Inerti vergini di cava) presente sull'area della SIS SRL alla data di entrata in vigore del PAI con D.P.C.M 06/05/2005, quantitativo che non dovrà mai essere superato dalla ditta nell'esercizio delle sue attività.

A tal proposito, in sede di integrazioni è stato effettuato il calcolo dei materiali stoccati alla data richiesta nell'impianto della SIS, dimostrando che detti quantitativi erano pari a mc 84.400,00 e in tal senso è stata resa dichiarazione di asseveramento da parte del legale rappresentante, sig. Luciano Baldi.

Considerando che ad oggi, come oggetto di richiesta di variante sostanziale (in attesa di formalizzazione) detti quantitativi ammontano a mc 51.447,40, rimane quindi una volumetria residua pari a mc 32.952,26 (equivalenti a circa T 56.000) che saranno utilizzate (non necessariamente in tutta la loro totalità) per effettuare nuovi cumuli di materiali (rifiuti, materiali in attesa di verifiche analitiche, EoW) nelle aree per le quali si chiede variante puntuale di RU".

Dall'analisi del documento preliminare inviato emerge che:

- le aree per cui si chiede la variante puntuale del RU, pur essendo a destinazione agricola, di fatto sono racchiuse in un'area tra la ferrovia, la strada regionale 69, l'autostrada del Sole e pertanto la loro destinazione agricola, a detta del proponente, non trova riscontro nella realtà dei fatti e rappresenta un'area del territorio abbandonata;
- essendo il **suolo** già utilizzato dalla SIS per la sua attività, l'ampliamento di tale attività in aree residuali e poco inclini ad essere utilizzate per gli usi cui attualmente il RU le destina costituisce un risparmio di suolo e un'economia del medesimo, legata alla presenza già in loco di attrezzature e infrastrutture adatte. In ogni caso le aree di cui si chiede la variante al RU, di modesta estensione e completamente inglobate in contesto non agricolo, potranno essere riconvertite in agricolo al termine dell'esercizio così come previsto dal comma 4 dell'art. 4 delle NTA del RU relativo alle zone E9;
- la realizzazione della variante in esame non inficierà l'attuale sistema di **regimazione delle acque** in essere nell'attuale sito produttivo. Le acque meteoriche delle aree in esame saranno convogliate in detto sistema, effettuando le opportune canalizzazioni. Viene ricordato nel documento inviato che la ditta SIS è in possesso di AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP N. 124 del 13/10/2015: Autorizzazione allo scarico fuori fognatura di acque meteoriche dilavanti e reflui domestici ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, e di Autorizzazione allo scarico nell'Arno ai sensi del R.D. 523/1904 Pratica 70473/13 Rif. Demanio n° 1068.1 e Autorizzazione n. 388/2012 Comune di Reggello;
- la diversa destinazione delle aree in esame non comporterà aumento del **consumo di risorse idriche** in quanto la ditta è autorizzata con Concessione n. 801 del 2008 a emungimento da un pozzo ad uso industriale di cui al N.C.T. F. 90, part. 235 (utilizza circa mc 35.000 l'anno). Inoltre la ditta ha un vaso (vasca acque chiare) di mc 7.000 in cui confluiscono tutte le acque precedentemente trattate, sia relative alla lavorazione degli inerti vergini di cava sia alle acque meteoriche (prima e seconda pioggia). Pertanto il fabbisogno della SIS per la lavorazione degli inerti vergini di cava e la bagnatura delle piste (mitigazione delle emissioni di PM10) è garantito sia dal pozzo ma dal deposito di acque chiare;
- per quanto concerne il **traffico** dovuto all'attività dell'azienda, questa ad oggi non ha mai provocato problematiche legate alla viabilità ed al trasporto sulla rete stradale locale e d'altronde, l'incremento previsto viene ritenuto modesto e tale da non comportare un peggioramento significativo della situazione esistente.

- "Per quanto riguarda l'**emissione diffusa di polveri (PM10)** dovuta alle attività di frantumazione dei rifiuti e degli inerti, la movimentazione dei cumuli, la loro erosione, il transito dei mezzi su pista non asfaltate, sono stati già condotti 2 studi per l'attività esistente, l'ultimo in data 2019 da cui il Decreto n. 16262 del 04/10/2019 di esclusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale; detto studio redatto secondo l'allegato 2 al DCRT n. 72/2018 si basa sulle

AP 42 Compilation of Air Pollutant Emission Factors della US Environmental Protection Agency.

Sono stati individuati i seguenti **ricettori sensibili**:

- 1) gli edifici costituenti il complesso denominato "Torre della Bandinella" (attualmente disabitato ed in stato di abbandono); la distanza minima è stata misurata al punto più vicino fra il limite dell'area ed un annesso del complesso; essa è pari a circa ml 20,00;
 - 2) l'insediamento residenziale posto a sud-ovest, la cui distanza minima dall'area di attività della SIS è pari a ml 40,00;
- altri ricettori, più lontani sono :
- 3) cimitero, posto a nord ovest, con distanza minima pari a ml 140
 - 4) a Nord-Ovest, il casello autostradale di Incisa, e la contrada Trivio con l'hotel i Ciliegi, con distanza di ml 320;
 - 5) ad Est, oltre la ferrovia sopraelevata Firenze - Arezzo, il Podere la Striscia, con distanza minima dall'insediamento di ml 250;
 - 6) a sud, sull'altra riva dell'Arno, lo stadio Comunale di Incisa e il Centro Sportivo Olimpia che distano rispettivamente 150 e 200 ml dall'area dell'attività.

Quindi i ricettori sensibili si trovano ad una distanza compresa fra 0-50 mt dall'area in cui si svolgono le attività della SIS Srl e pertanto bisogna considerare come soglia di emissione di PM10 un valore che sia inferiore a 79 g/h. Allo stato attuale, attuando tutte le mitigazioni previste si ottiene un valore delle emissioni totali, relative alle due attività, di 64,91 g/h, che è dunque molto al di sotto della soglia di emissione prevista. In caso di ampliamento dell'attività a seguito della variante di RU e dunque dei quantitativi, la ditta procederà ad una nuova valutazione delle emissioni di PM10, provvedendo ad attuare e/o aumentare le mitigazioni necessarie che consistono nella bagnatura delle piste".

- Per quanto concerne l'**ambiente acustico**,

"in base a quanto riportato nello Stralcio dal Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n.116 del 27/09/2002, l'area è classificata come classe acustica IV. Sono già state elaborate nel corso degli anni delle Valutazioni Previsionali di Impatto Acustico in relazione all'iter autorizzativo e successive varianti; da dette valutazioni è sempre emerso che "Sulla base dei rilevamenti effettuati ad ottobre 2014 e delle deduzioni in merito alle modifiche da apportare all'impianto trattamento rifiuti descritte nei precedenti capitoli, riteniamo che tali le modifiche non possano peggiorare l'impatto acustico ai ricettori, mantenendo rispettati i parametri normativi imposti dal legislatore in materia di acustica.

Considerando infine che sulla base dei nuovi quantitativi di materiale annuo è stimabile un aumento di circa 4mezzi/ora, riteniamo che tale aumento non possa incidere sulla rumorosità prodotta dalla viabilità della Strada Regionale.

Si tratta infatti di una infrastruttura ad elevato traffico veicolare con molteplici passaggi di mezzi pesanti dovuti alle numerose attività produttive/commerciali presenti in zona.

A seguito dell'attuazione della presente variante al RU non verrebbero installati nuovi macchinari e/o impianti, quindi la situazione dal punto di vista dell'impatto acustico rimarrebbe sostanzialmente immutata; naturalmente, l'eventuale aumento dei quantitativi dei materiali presenti nell'impianto (siano essi Rifiuti da D&C o EoW) porterebbe ad un naturale aumento del traffico veicolare, quindi, a seguito dell'ampliamento dell'attività dovuto alla variante di RU, si renderà comunque necessario, in sede di richiesta dell'autorizzazione ex 208, effettuare nuove rilevazioni fonometriche dell'intera attività della ditta.

- Per quanto riguarda i **rifiuti** derivanti dal processo di lavorazione,

"l'impianto produce nella fattispecie i rifiuti speciali derivanti dalle attività di trattamento e recupero degli inerti che sono generati sia dalle operazioni R12 dei materiali da costruzione e demolizione (quindi plastica, legno, vetro), sia dalla chiarificazione delle acque dei piazzali (fanghi) Per quanto riguarda quelli provenienti dalle operazioni R12, i loro quantitativi dipendono esclusivamente dalla percentuale in cui essi sono presenti nel materiale in ingresso. Detti rifiuti sono messi in riserva, in un'area separata dal materiale da recuperare o recuperato, con codice 19.12.12: Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti - Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11.

A seguito della variante al RU si potrà assistere ad un aumento di detti rifiuti in relazione all'aumento dei rifiuti da D&C conferiti all'impianto; detti rifiuti saranno comunque conferiti ad impianti di recupero autorizzati e dunque essi stessi ritornano risorsa in quanto appunto recuperati. Per quanto riguarda invece i fanghi di lavaggio degli inerti, non ne è previsto alcun aumento in quanto l'ampliamento dell'attività a seguito della variante al RU è relativa solo all'attività di messa in riserva e recupero dei rifiuti da D&C. Inoltre, vi è una produzione di rifiuti legata alla normale attività d'ufficio (carta, toner ecc.) di cui non si prevede un aumento significativo, se non quello legato all'aumento del giro di affari; detti rifiuti saranno conferiti secondo la loro tipologia per il successivo recupero o avvio a smaltimento. Infine, i rifiuti dovuti alla gestione di emergenza di eventuali sversamenti accidentali di oli dai circuiti idraulici dei macchinari utilizzati, e dunque i materiali assorbenti e lo strato di terreno scorticato saranno conferiti a discarica autorizzata; non si prevede aumento di detti rifiuti".

Nel documento preliminare in esame vengono quindi riportate le **misure di mitigazione** previste per la riduzione degli impatti sulle varie matrici ambientali:

- le nuove aree oggetto di richiesta di variante al RU sono già provviste di idonea schermatura arborea;
- le valutazioni previsionali effettuate sinora hanno dimostrato come siano rispettati tutti i parametri imposti dal legislatore relativamente all'impatto acustico. In sede di richiesta di autorizzazione per l'ampliamento dell'attività saranno effettuate nuove valutazioni e se necessario, afferma il proponente, saranno messe in essere le eventuali mitigazioni che si rendessero necessarie;
- abbattimento delle polveri con la bagnatura della pista che anche in questo caso, sempre in sede di richiesta di autorizzazione per l'ampliamento dell'attività, verrà effettuata una nuova valutazione previsionale e se necessario verranno adottate le misure di mitigazione necessarie aumentando il quantitativo di acqua/mq dell'impianto di bagnatura.

Quindi riassumendo, in sede di richiesta di autorizzazione a seguito di approvazione della presente variante al RU, verranno effettuate

- nuova valutazione previsionale di impatto acustico;
- nuova valutazione previsionale delle emissioni di polveri;
- nuova realizzazione delle relative mitigazioni laddove necessario.

questo Dipartimento, esaminato il Documento Preliminare pervenuto, per quanto di propria competenza, considerato quanto sopra, ritiene che la Variante in esame non debba essere sottoposta a procedura di VAS.

Si rileva comunque che l'area a verde privato è separata dall'attuale sede dell'attività di Incisana Sabbie da una viabilità di uso pubblico che, con l'attuale limitazione di utilizzo del ponte sull'A1 in località Piani della Rugginosa, costituisce anche il passaggio per il traffico pesante e che tale viabilità, oltre che per le due complessi abitativi presenti, sarà di interesse anche nell'ambito dei lavori per la realizzazione della cassa di espansione di interesse dell'area. Essendo svolta anche attività di trattamento rifiuti ed essendo la stessa soggetta a recinzione delle aree di interesse, essendo il trasporto di rifiuti tra siti non contigui permesso solo nelle more della specifica normativa, si ritiene che l'attuale area a verde privato possa essere impiegata solo per deposito mezzi o per soli materiali diversi dai rifiuti (materiali da cava, prodotti destinati al commercio, compresi quelli ottenuti dai rifiuti ma solo dopo la conclusione del processo che determina l'eow).

Distinti saluti.

Firenze, 02/04/2020

Il Responsabile del Supporto Tecnico
del Dipartimento di Firenze
Dr. Sandro Garro¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione Firenze
Il Direttore

**UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE**
**Area Gestione Difesa e Uso del
Territorio**
Via XXV Aprile, 10
50068 RUFINA (FI)
PEC:uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it

Oggetto: Variante al Regolamento Urbanistico vigente anticipatrice del primo P.O. per la perimetrazione come Sottozona E9 di aree già classificate in Sottozona E7 e/o a Verde Privato. Avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.22 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.. Consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale-SCA

Con riferimento al procedimento in oggetto ed ai successivi atti che ne deriveranno, si evidenzia la necessità che venga inserito, fra i vincoli sovraordinati, anche il DPR 753/80 **“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi”**.

In particolare il Titolo III del suddetto DPR costituisce normativa vincolante per le attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio.

Restando a disposizione per ogni chiarimento/approfondimento si porgono

Cordiali saluti.

Ef시오 Murgia



Viale Francesco Redi n.2 – 50144 Firenze

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma —
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300

